Agenzia Entrate

Studi di settore 2005

PERIODO D'IMPOSTA 2004

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

TM04U

52.31.0 Farmacie

ISTRUZIONI PARTE SPECIFICA DEL MODELLO TM04U

1. GENERALITÀ

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TM04U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2004 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Farmacie" – 52.31.0.**

Il presente modello è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE
Nella presente "Parte specifica" sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore TM04U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella "Parte generale" che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TM04U è il risultato della "evoluzione" dello studio di settore SM04U, approvato con decreto ministeriale del 16 febbraio 2001 e in vigore fino al periodo d'imposta 2003.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2004. Con riferimento al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoranti a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2004. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE
Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. "a progetto"), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Devono essere altresì indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente alla data del 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto e che mantengono ancora efficacia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
– nel rigo **A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 12 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2005 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;

– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
I dati da indicare sono quelli riferiti all'unità locale utilizzata nel corso del periodo d'imposta.

ATTENZIONE
Si fa presente che, ai fini dell'applicazione del presente studio di settore, la circostanza che talune farmacie siano dotate di un dispensario o di una succursale non rende configurabile l'ipotesi di esercizio dell'attività in più unità.

In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, il numero totale dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
– nel **rigo B06**, il numero dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B08**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei soli spazi destinati alla vendita a libero servizio, di cui al rigo B07. Al riguardo, si precisa, che per vendita a libero servizio s'intende quella che non prevede l'assistenza diretta al cliente del personale addetto o a selfservice;
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B12**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte strada (vetrine, vetrate e porte);
– nel **rigo B13**, l'anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi indipendentemente dal fatto che questo sia coinciso o meno con eventuali ristrutturazioni;
– nel **rigo B14**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2004;
– nel **rigo B15**, l'orario settimanale di apertura, in considerazione della normativa regionale vigente nel territorio in cui è ubicata la farmacia, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 40 ore; il **codice 2**, se è superiore alle 40 ore. Al riguardo, si precisa, che nel computo dell'orario settimanale di apertura della farmacia non va tenuto conto del servizio prestato per turno;
– nel **rigo B16**, barrando l'apposita casella se la farmacia attua esclusivamente il servizio notturno. Al riguardo, si precisa, che non rientrano nella fattispecie, le farmacie che sono aperte di notte unicamente per il servizio di turno;
– nel **rigo B17**, la localizzazione della farmacia, utilizzando il **codice 1**, se trattasi di esercizio autonomo non inserito in altre strutture commerciali; il **codice 2**, se trattasi di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; il **codice 3**, se trattasi di esercizio ubicato all'interno di stazioni tramviarie, metropolitane, ferroviarie, di porti ed aeroporti;
– nel **rigo B18**, se l'esercizio è ubicato nelle vicinanze di ospedali, ASL, ambulatori, barrando l'apposita casella;

Dispensario/succursale

– nel **rigo B19**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2004. In presenza di più dispensari/succursali, andrà indicata la media dei giorni di apertura, calcolata sommando i giorni di apertura di tutti i dispensari/succursali diviso per il numero degli stessi (a titolo esemplificativo si consideri la seguente situazione: due dispensari/succursali con un totale di 360 giorni di apertura nell'anno. Nel rigo B19 andrà indicato il numero 180);
– nel **rigo B20**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce.

5. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela. Con riferimento ai dati relativi al personale, si rimanda alle indicazioni fornite nelle istruzioni del Quadro A – Personale addetto all'attività.
In particolare, indicare:

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni / profili professionali

– nel **rigo D01**, in riferimento alla figura di Direttore di farmacia non titolare, il **codice 1**, nel caso di rapporto di lavoro dipendente; **il codice 2**, nel caso di collaboratore dell'impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale, di associato in partecipazione che apporta lavoro prevalentemente nell'impresa, di collaboratore coordinato e continuativo che presta attività prevalentemente nell'impresa; **il codice 3**, nel caso di socio con occupazione prevalente nell'impresa o amministratore non socio; **il codice 4**, nel caso di rapporto diverso da quelli di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3;
– nel **rigo D02**, nel **primo campo**, il numero dei farmacisti con rapporto di lavoro dipendente e, nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004, se trattasi di lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; oppure il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché degli assunti con contratto di lavoro intermittente, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate nel punto 12 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2005 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
– nei **righi** da **D03** a **D05**, rispettivamente, il numero dei farmacisti collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale, dei farmacisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e dei farmacisti associati in partecipazione. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'im-

presa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un farmacista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ha prestato servizio per due mesi ed un altro farmacista con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per altri cinque mesi, nel rigo D04 andrà indicato il numero due. Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti che risultano aver effettuato più prestazioni, nel periodo d'imposta considerato;

– nei **righi D06** e **D07**, nel **primo campo**, rispettivamente, il numero degli impiegati di concetto e degli addetti al magazzino. Al riguardo, si precisa che nell'indicazione del numero devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti e assimilati, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: coloro che effettuano prestazioni occasionali). Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti che risultano aver effettuato più prestazioni, nel periodo d'imposta considerato; nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché degli assunti con contratto di lavoro intermittente, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate nel punto 12 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2005 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;

– nel **rigo D08**, il numero degli addetti alle vendite, non farmacisti, utilizzati nell'anno. Al riguardo, si precisa che nell'indicazione del numero degli addetti alle vendite devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti e assimilati, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: coloro che effettuano prestazioni occasionali). Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa (limitatamente alla mansione o profilo professionali individuato nel rigo D08), indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto alle vendite ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto alle vendite per altri cinque mesi, nel rigo D08 andrà indicato il numero due. Si precisa, inoltre, che devono essere conteggiati una sola volta i soggetti che risultano aver effettuato più prestazioni, nel periodo d'imposta considerato; nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, nonché degli assunti con contratto di lavoro intermittente, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicate nel punto 12 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2005 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;

Area di offerta

– nei **righi** da **D09** a **D24**, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D25** a **D31**, barrando una o più caselle, la tipologia dei servizi offerti;

Attività di distribuzione per conto delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001

– nel **rigo D32**, l'ammontare complessivo delle provvigioni percepite nell'anno per l'attività di distribuzione per conto delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001;

- nel **rigo D33**, la percentuale di provvigione riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale per l'attività di distribuzione per conto delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001;

Tipologia di attività

– nei **righi** da **D34** a **D40**, per ciascuna tipologia individuata, la classificazione della farmacia, barrando l'apposita casella. Al riguardo, si precisa che rientrano nella tipologia delle farmacie indicate nei righi D34, D36 e D38, quelle previste dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475; rientrano invece, nella tipologia delle farmacie pubbliche (rigo D40) quelle di proprietà dei Comuni, delle Aziende Municipalizzate, delle Aziende Speciali, oppure di società miste pubblico privato, costituite ai sensi dell'art. 12 della Legge 8 novembre 1991, n. 362 e dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Si fa inoltre presente che, come già precisato nella circolare n. 54 dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2001, ai fini della corretta attribuzione al cluster di appartenenza, le farmacie dotate di dispensario (o di dispensario o di succursale) devono fornire l'indicazione barrando sia la casella relativa alla tipologia di appartenenza (rigo D34, "farmacia urbana" ovvero rigo D36, "farmacia rurale" ovvero rigo D38, "farmacia rurale sussidiata") sia la casella relativa alla presenza di dispensario o di succursale.

Ad esempio, nell'ipotesi di una farmacia rurale dotata di dispensario, vanno barrate ambedue le caselle corrispondenti ai righi D36 e D37;

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85 del TUIR

– nei **righi** da **D41** a **D46**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1 del TUIR, distinti per ciascuna delle modalità elencate.

In particolare, indicare:

– nel **rigo D41**, l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali, dall'incasso del ticket (sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale) e di altri prodotti ad esclusione dei ricavi derivanti dalla emissione di fatture (righi da D44 a D46) e quelli relativi al rapporto con il SSN (righi D43, D51, D52 e D53);

– nel **rigo D42**, l'importo complessivo del ticket riscosso, sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale;

– nel **rigo D43**, l'importo complessivo delle distinte contabili riepilogative di competenza dell'anno 2004, al netto del ticket riscosso (sia per quanto riguarda la quota ricetta che la quota percentuale) e dello sconto praticato al SSN (ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 1 della Legge 2 agosto 2004, n. 202);

– nel **rigo D44**, i ricavi conseguiti dalla vendita dei soli farmaci o prodotti veterinari e per i quali è stata emessa fattura nel corso del 2004;

– nel **rigo D45**, i ricavi conseguiti dalla vendita dei soli farmaci o prodotti relativi all'assistenza integrativa (nomenclatore) per i quali sia stata emessa fattura alla Regione nel corso del 2004. Rientrano ad esempio, in tale rigo, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti per l'incontinenza, di siringhe per diabetici, di prodotti dietetici, ecc.;

– nel **rigo D46**, i ricavi conseguiti dalla vendita dei soli farmaci o prodotti per quali è stata emessa fattura, non rientranti nei precedenti righi D44 e D45. Vanno indicati in tale rigo, ad esempio, i ricavi derivanti dalla vendita di farmaci o prodotti destinati agli armadi farmaceutici di navi, fabbriche, ecc.;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D47** a **D50**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per

l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

- nel **rigo D51**, l'ammontare complessivo dello sconto praticato al SSN (ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 1 della Legge 2 agosto 2004, n. 202), facendo riferimento alle distinte contabili riepilogative considerate nel precedente rigo D43;
- nel **rigo D52**, l'importo dello sconto praticato al SSN, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- nel **rigo D53**, l'importo dello sconto praticato al SSN, ai sensi dell'art. 1 della Legge 2 agosto 2004, n. 202;
- nel **rigo D54**, indicare l'importo complessivo (costo di acquisto) dei farmaci resi e/o distrutti restituiti all'Ass. Inde, senza tener conto dell'eventuale indennizzo percepito;
- nel **rigo D55**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o nei cosiddetti "supercondomini" (pluralità di condomini con proprietà o consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione dei servizi custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo D56**, le spese sostenute nell'anno per il rinnovo totale o parziale degli arredi, scaffali stigliature, espositori, ecc.;
- nel **rigo D57**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti per i quali la gestione del magazzino è effettuata dal grossista;
- nel **rigo D58**, barrando l'apposita casella, nel caso di farmacia privata gestita dagli eredi del titolare deceduto;
- nel **rigo D59**, barrando l'apposita casella, nel caso di accesso al sistema di acquisti on-line del fornitore;
- nel **rigo D60**, barrando l'apposita casella, nel caso di presenza di attrezzature P.O.S. per il pagamento con Bancomat/Carta di credito.

6. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2004.

7. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2005 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche.
Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
Nel campo interno di rigo F11 deve essere indicato il valore relativo ai beni strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria, già inclusi nel rigo F11.

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
     Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:
     – di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
     – in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi").
     Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
– i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta

dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nei campi interni al rigo F12 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo esterno del rigo F12) riguardanti rispettivamente :
  - nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
  - nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi");
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione, relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

  Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:
  - le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
  - i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires che non sono stati indicati nel rigo F12;
  - la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
  - dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi , che vanno indicati nel rigo F15.

  Si tratta ad esempio:
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non devono, inoltre, essere considerate le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F16.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  - la rivendita di carburante;
  - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  - la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  - la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  - la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  - la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

  Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti.

  I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del

ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
L'importo indicato nel rigo F15 sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
In base a tale neutralizzazione, le variabili:
– "Valore dei beni strumentali";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
– "Spese per acquisti di servizi";
non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei righi F11, F12, e F13 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.
Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.
– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);
– nel **rigo F17**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

ATTENZIONE
L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F17, deve essere versata, utilizzando l'apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Ulteriori elementi contabili

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. Nel caso in cui sussistano oggettive difficoltà nel reperire le singole informazioni richieste in questa sezione, gli importi indicati nelle singole voci, per quest'anno, possono essere forniti con una approssimazione tale da non compromettere la significatività delle stesse informazioni.

La compilazione della presente sezione è facoltativa per i soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE
Gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e riguardano soltanto gli elementi che non devono essere inclusi nei righi precedenti da F01 a F17 del presente quadro.

In particolare indicare:
– nel **rigo F18**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;
– nel **rigo F19,** gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:
  – i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;
  – i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
  – le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;
  – la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.
In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);
– nel **rigo F20, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:
  – i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
  – i canoni di noleggio;
  – i canoni d'affitto d'azienda.
  Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.
  Nel **campo 2**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili.
  Nel **campo 3**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione non finanziaria e canoni di noleggio per beni mobili strumentali;
– nel **rigo F21**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei righi F10 e F13, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F12), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
– nel **rigo F22**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102 e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..
  Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;
  Nel campo interno devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali;

– nel **rigo F23**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F29 Oneri straordinari). In tale rigo F23 devono essere indicate le quote relative alle svalutazione dei crediti;
– nel **rigo F24**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100, comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;
– nel **rigo F25**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei righi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.).
– nel **rigo F26**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "–";
– nel **rigo F27**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;
– nel **rigo F28**, i proventi straordinari. La natura "straordinaria" deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla "estraneità" dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F16);
– nel **rigo F29**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura "straordinaria" al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);
– nel **rigo F30**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei righi dei quadri RF e RG.

In particolare, dovrà coincidere:
– per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF50** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
– per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF48** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone ;
– per le società di capitali con il rigo **RF57** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
– per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG24** del quadro RG di Unico enti non commerciali ed equiparati;

Elementi contabili relativi a prodotti soggetti ad aggio

– I righi da **F31** a **F33** vanno compilati obbligatoriamente dai soggetti tenuti, per il periodo di imposta 2004, alla contabilità ordinaria, ovvero, che pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario. In particolare:
– nel **rigo F31** devono essere indicati i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;
– nel **rigo F32** devono essere indicate le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi;
– nel **rigo F33** devono essere indicate le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi.

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F34**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F35**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F36**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2004, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F37**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F38**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F39**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  • alle cessioni di beni ammortizzabili;
  • ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  • ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

8. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.
I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Am-

ministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell' ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

ATTENZIONE
Nei righi da X03 ad X05, vengono assunti valori contabili legati all'introduzione di un correttivo che, in caso di non congruità, consenta di neutralizzare gli eventuali effetti negativi conseguenti alla entrata in vigore, a decorrere dal 26 giugno 2004, dell'articolo 1 della legge 2 agosto 2004 n. 202 (ulteriore sconto del 4,12% sul prezzo al pubblico dei farmaci di fascia A, concedibili in regime di S.S.N. con le eccezioni contemplate al comma 2 dello stesso articolo 1 della legge 2 agosto 2004 n. 202). Il correttivo tiene conto della eventuale riduzione di ricavi per la vendita di farmaci di fascia A disponibili in magazzino alla data del 26 giugno 2004, operando una riduzione dei ricavi stimati dallo studio di settore in rapporto alla predetta consistenza di magazzino.
Il correttivo si applica con riferimento al solo periodo d'imposta 2004.

I contribuenti devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1;
- nel **rigo X03**, il valore complessivo dei farmaci di fascia A presenti in magazzino alla data del 26 giugno 2004;
- nel **rigo X04**, il valore delle esistenze iniziali relative a farmaci di fascia A alla data dell'1 gennaio 2004;
- nel **rigo X05**, il valore delle rimanenze finali relative a farmaci di fascia A alla data del 31 dicembre 2004.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2004 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2004 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2003 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2004	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2004	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2004	0	0	30,0%
01/10/2004	0	1	27,5%
01/06/2004	0	2	25,0%
01/04/2004	0	3	22,5%
01/01/2004	0	4	20,0%
01/10/2003	1	5	15,0%
01/06/2003	2	6	10,0%
01/04/2003	3	6	7,5%
01/01/2003	4	6	5,0%
01/10/2002	5	6	2,5%

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello TM04U

52.31.0 Farmacie

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite		
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito			
A03	Apprendisti			
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
		Numero		Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A13	Amministratori non soci			

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Punti cassa		Numero
B06	Punti cassa attrezzati con lettore codici a barre		Numero
B07	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B08	Spazi destinati alla vendita a libero servizio di cui al rigo B07		Mq
B09	Locali destinati a magazzino		Mq
B10	Locali destinati ad uffici		Mq
B11	Locali destinati a laboratorio		Mq
B12	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B13	Anno in cui è stato effettuato l'ultimo rinnovo degli arredi		
B14	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B15	Orario settimanale di apertura esclusi i turni (1 = fino a 40 ore; 2 = oltre)		
B16	Servizio notturno continuativo (con esclusione del turno)		Barrare la casella
B17	Localizzazione (1= autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; 3 = esercizio ubicato all'interno di stazioni tramviarie metropolitane, ferroviarie, di porti ed aeroporti)		
B18	Esercizio ubicato in prossimità di ospedali, ASL, ambulatori		Barrare la casella

Dispensario/succursale

B19	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B20	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello **TM04U**

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

Direttore di farmacia (non titolare):

D01 1 = con rapporto di lavoro dipendente;
2 = collaboratore dell'impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale, associato in partecipazione che apporta lavoro prevalentemente nell'impresa, collaboratore coordinato e continuativo che presta attività prevalentemente nell'impresa ;
3 = socio con occupazione prevalente nell'impresa o amministratore non socio;
4 = con rapporto diverso da quelli di cui ai sopraindicati punti 1), 2) e 3).

D02	Farmacisti con rapporto di lavoro dipendente	Numero		Numero giornate retribuite
D03	Farmacisti collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	Numero		
D04	Farmacisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Numero		
D05	Farmacisti associati in partecipazione	Numero		
D06	Impiegato di concetto	Numero		Numero giornate retribuite
D07	Addetti al magazzino	Numero		Numero giornate retribuite
D08	Addetti alle vendite (non farmacisti)	Numero		Numero giornate retribuite

Aree di offerta

		Percentuale sui ricavi	
D09	Prodotti etici		%
D10	Prodotti OTC farmaci da automedicazione		%
D11	Prodotti cosmetici e di profumeria		%
D12	Prodotti parafarmaceutici		%
D13	Specialità medicinali ad uso veterinario		%
D14	Altri prodotti per animali		%
D15	Omeopatia		%
D16	Prodotti galenici e magistrali		%
D17	Prodotti dietetici, macrobiotici, alimenti per celiaci e diabetici		%
D18	Prodotti di erboristeria e fitofarmaci		%
D19	Prodotti di puericoltura e per l'infanzia		%
D20	Apparecchi elettromedicali		%
D21	Abbigliamento terapeutico e ortopedia		%
D22	Ottica		%
D23	Altri prodotti		%
D24	Fornitura di servizi		%

TOT = 100%

Servizi offerti

D25	Test del capello/della pelle	Barrare la casella
D26	Servizi di consulenza personalizzata	Barrare la casella
D27	Servizio di misurazione della pressione sanguigna	Barrare la casella
D28	Test diagnostici di prima istanza (autoanalisi)	Barrare la casella
D29	Servizio di prenotazione esami	Barrare la casella
D30	Servizio di noleggio strumenti e apparecchi medicali	Barrare la casella
D31	Produzioni di laboratorio	Barrare la casella

Attività di distribuzione per conto delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett a) della Legge n. 405/2001

D32	Ammontare delle provvigioni percepite	,00	
D33	Percentuale di provvigione riconosciuta dal SSN	,	%

Tipologia di attività

D34	Farmacia urbana	Barrare la casella
D35	- dotata di dispensario o succursale (vedere istruzioni)	Barrare la casella
D36	Farmacia rurale	Barrare la casella
D37	- dotata di dispensario (vedere istruzioni)	Barrare la casella
D38	Farmacia rurale sussidiata	Barrare la casella
D39	- dotata di dispensario (vedere istruzioni)	Barrare la casella
D40	Farmacia pubblica	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

Modello **TM04U**

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	
D41	Cassetto (comprensivo del ticket)	,00
D42	Importo del ticket (quota di partecipazione alla spesa farmaceutica: sia quota ricetta che quota percentuale)	,00
D43	Importo distinte contabili riepilogative al netto del ticket e dello sconto praticato al SSN	,00
D44	Veterinaria (fatture)	,00
D45	Nomenclatore (fatture)	,00
D46	Altre fatture	,00

		Percentuale sul totale degli acquisti
	Modalità di acquisto	
D47	Acquisto diretto dal produttore	%
D48	Acquisto tramite grossisti	%
D49	Acquisto da cooperative di farmacisti	%
D50	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

	Altri elementi specifici	
D51	Sconto praticato al SSN	,00
D52	- di cui sconto L. 662/96	,00
D53	- di cui sconto L. 202/2004	,00
D54	Prodotti distrutti / farmaci restituiti all'Ass. Inde	,00
D55	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni	,00
D56	Spese sostenute nell'anno per rinnovo degli arredi	,00
D57	Ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti per i quali la gestione del magazzino è effettuata dal grossista	%
D58	Comunioni ereditarie	Barrare la casella
D59	Accesso al sistema di acquisti on-line del fornitore	Barrare la casella
D60	Attrezzature P.O.S. per pagamento con carta di credito/Bancomat	Barrare la casella

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffali, stigliature, ed espositori	Metri lineari
E02	Scaffali, stigliature ed espositori per vendita a libero servizio	Metri lineari
E03	Sistemi di refrigerazioone	Litri
E04	Apparecchi per la misurazione automatica della pressione, della vista e per test diagnostici di prima istanza	Numero
E05	Personal computer	Numero
E06	Server (unità centrali)	Numero
E07	Video terminali	Numero
E08	Apparecchi per aerosol, ecc.	Numero
E09	Bombole di ossigeno	Numero
E10	Sistema automatico per l'elaborazione di sistemi dietetici	Numero
E11	Bilancia pesa neonati	Numero
E12	Distributori automatici	Numero
E13	Bilancia elettronica	Numero
E14	Attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali	Barrare la casella

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello **TM04U**

CODICE FISCALE

QUADRO F
Elementi contabili

☐ Contabilità ordinaria per opzione

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
F02	di cui esistenze iniziali relative a prodotti finiti			,00
F03	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			,00
F04	di cui esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR			,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
F06	di cui rimanenze finali relative a prodotti finiti			,00
F07	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			,00
F08	di cui rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR			,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			,00
F10	Costo per la produzione di servizi			,00
F11	Valore dei beni strumentali			
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2 ,00	1	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa			
	di cui per prestazioni rese da professionisti	2 ,00		
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	3 ,00	1	,00
F13	Spese per acquisti di servizi			,00
F14	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR			,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso			,00
F16	Altri proventi considerati ricavi			
	di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR	2 ,00	1	,00
F17	Adeguamento da studi di settore			,00

Ulteriori elementi contabili

F18	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
F19	Altri proventi e componenti positive			,00
F20	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili		2	,00
	di cui per beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazioni non finanziaria (noli)		3	,00
F21	Altri costi per servizi			,00
F22	Ammortamenti	di cui per beni mobili strumentali 2 ,00	1	,00
F23	Accantonamenti			,00
F24	Oneri diversi di gestione			,00
F25	Altre componenti negative			,00
F26	Risultato della gestione finanziaria			,00
F27	Interessi e altri oneri finanziari			,00
F28	Proventi straordinari			,00
F29	Oneri straordinari			,00
F30	Reddito d'impresa (o perdita)			,00

(segue)

UNICO 2005
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

(segue)

Modello **TM04U**

QUADRO F
Elementi contabili

Elementi contabili relativi a prodotti soggetti ad aggio

F31	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	,00
F32	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	,00
F33	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggi e ricavi fissi	,00

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F34	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella
F35	Volume di affari	,00
F36	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F37	I.V.A. sulle operazioni imponibili	,00
F38	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
F39	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Consistenza del magazzino al 26/6/2004 di farmaci di fascia A	,00
X04	Esistenze iniziali al 1°/1/2004 di farmaci di fascia A	,00
X05	Rimanenze finali al 31/12/2004 di farmaci di fascia A	,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma